

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1853-A)

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE DEL NERO)

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali

presentato dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'illustrare il testo proposto dalla 12^a Commissione sul disegno di legge n. 1853 presentato dal Governo il 7 aprile 1982 relativo alla disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, ritengo in primo luogo di dover ricordare le motivazioni ed i principi ispiratori del provvedimento.

La carenza di precise direttive per la redazione delle nuove piante organiche delle USL; il ritardo nella definizione della nuova disciplina concorsuale, prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle USL, emanata solo il 30 gennaio 1982 con decreto del Ministro della sanità pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982; le difficoltà sorte per il passaggio alle USL di personale proveniente da altre strutture con conseguenti diversi stati giuridici e contratti di lavoro; le disfunzioni e le lentezze nella istituzione, nell'organizzazione e nella gestione di nuovi servizi previsti dalla legge di riforma sanitaria, hanno dato origine ad assunzioni di personale non di ruolo attraverso incarichi, supplenze e convenzioni in modo ampio e generalizzato.

Con il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, veniva autorizzata l'adozione di piante organiche provvisorie delle USL nei limiti dei dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981 presso strutture, servizi e presidi delle USL stesse e si sanzionava il blocco delle assunzioni di nuovi precari.

Con procedure particolari venivano però autorizzati la copertura dei posti vacanti e l'ampliamento delle piante organiche per indilazionabili esigenze di assistenza ospedaliera e per l'attuazione ed il completamento di strutture ambulatoriali ed ospedaliere.

Procedure più semplici erano inoltre previste per l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti per i servizi e le strutture sanitarie finalizzate all'attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194. Altre norme prevedevano deroghe per le zone sedi di centrali nucleari e per le zone terremotate.

Pertanto autorizzazioni sul piano legislativo da un lato e necessità pratiche dall'altro hanno causato l'assunzione di personale precario, atteso anche il ritardo sia nell'approvazione delle piante organiche provvisorie sia nell'espletamento dei concorsi, bloccati dalla carenza di normativa.

Il rapporto di lavoro temporaneo di tale personale è stato più volte prorogato dalle USL per necessità di servizio ed in particolare in ottemperanza a provvedimenti legislativi di proroga che vanno dal decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331, al decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, convertito con modifiche nella legge 28 gennaio 1983, n. 16.

Tali proroghe hanno sottinteso la volontà del legislatore di procedere ad un inquadramento di detto personale con un provvedimento eccezionale di sanatoria che desse serenità al settore sanitario, che attualmente è in una delicata e complessa fase di aggiustamento. In questo contesto va collocata la normativa in esame che dunque viene incontro a legittime aspettative del personale interessato. Per venire appunto incontro a tali esigenze il Governo presentava in data 7 aprile 1982 il disegno di legge in esame che mira da un lato a sistemare al più presto la posizione del personale assunto temporaneamente, il quale ormai espleta da tempo il servizio nelle USL, e dall'altro, a non bloccare l'attività delle stesse USL con l'espletamento di farraginose procedure

concorsuali, dando nel contempo tranquillità al personale in questione.

Si tratta ora di esaminare condizioni, modalità e tempi di tale inquadramento in modo da garantire il corretto funzionamento e la qualificazione del servizio sanitario nazionale, nonché l'equilibrio perequativo tra le varie categorie del personale.

L'emanazione di norme transitorie in materia di assunzione di personale fa sempre sorgere dubbi ed interrogativi vari. Si deve deplorare il facile ricorso alle sanatorie e riaffermare che il pubblico concorso per titoli ed esami è la via maestra per l'ingresso negli impieghi pubblici, specialmente se questi rivestono particolare delicatezza o sono di rilevante interesse sociale o richiedono particolare qualificazione tecnica, come gli impieghi nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Non si può, però, negare la situazione di disagio che si è venuta a creare e che richiede una sollecita anche se meditata soluzione. L'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede un inquadramento straordinario del personale in servizio temporaneo. Era una necessità dettata dal fatto che doveva essere avviato un nuovo sistema di assistenza sanitaria.

Il provvedimento ora all'esame ci sembra egualmente opportuno per chiudere il periodo di rodaggio del servizio sanitario nazionale e porre le premesse per la realizzazione regolare e completa della riforma sanitaria.

La Commissione sanità dopo un'approfondita discussione ritenne il testo governativo del disegno di legge n. 1853 una buona base di esame e, nell'incaricare dello stesso una Sottocommissione che avrebbe poi predisposto un nuovo testo, concordò su alcune indicazioni, le principali delle quali possono così riassumersi:

1) autorizzare l'inquadramento nei ruoli regionali per tutto il personale in servizio nei ruoli sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo, appartenente alla posizione funzionale iniziale, prevedendo altresì l'inquadramento diretto anziché il concorso riservato anche per coloro che rivestono l'incarico di aiuti e di vice direttori sanitari, estendendo a questi la norma del-

l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1978, n. 761;

2) prevedere l'inquadramento del predetto personale regolarmente assunto a qualunque titolo (incarico, supplenza, convenzione) ma nei limiti dei posti di organico provvisorio vacante o che venissero istituiti entro un breve termine, secondo le esigenze dei servizi;

3) richiedere una idonea anzianità di servizio che fosse comunque anteriore alla data di presentazione del disegno di legge di sanatoria.

La Commissione ha pure tenuto conto, nei limiti del possibile, delle osservazioni presentate dalle organizzazioni sindacali in audizioni informali appositamente tenute.

In tali sedi si è chiesto di estendere la sanatoria a tutto il personale in servizio qualunque posizione funzionale rivestisse anche se non occupasse un posto in organico o fosse stato assunto con convenzione con orario inferiore alle 30 ore settimanali.

È stato sollevato, inoltre, il problema del personale assunto, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla disoccupazione giovanile, da parte dei comuni in servizi trasferiti successivamente alle USL. È stata poi segnalata la richiesta di sanatoria per il personale che svolge attività, a rapporto convenzionale, nei centri trasfusionali della Croce rossa italiana, da trasferirsi al servizio sanitario nazionale. È stato altresì suggerito l'espletamento di concorsi riservati per tutti coloro che hanno prestato un certo periodo di servizio presso le USL dopo il blocco degli organici e nei limiti dei posti in organico anziché provvedere ad un diretto inquadramento. Si è insistito infine sulla richiesta di estensione dei benefici della sanatoria anche a coloro che ricoprono posizioni funzionali apicali onde liberare i posti di grado inferiore dei quali essi sono titolari.

Molte altre proposte sono pervenute alla Commissione circa lo slittamento delle date relative al periodo di servizio occorrente per beneficiare della sanatoria e circa l'allargamento della stessa ad ulteriori casi.

È stato in particolare accennato alla richiesta di inquadramento, rispettivamente

nei ruoli dell'INPS o delle USL, di personale assegnato alle stesse USL o in servizio all'INPS che abbia fatto domanda di trasferimento entro l'11 febbraio 1982. La materia era stata oggetto di disciplina nell'articolo 2 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, e non aveva incontrato obiezioni alla Camera dei deputati, in sede di conversione in legge dello stesso decreto-legge, ma era stata poi espunta dal Senato perchè si ritenne che non fosse materia da trattarsi nel decreto-legge.

L'estensione della sanatoria anche all'anzidetto personale verrebbe incontro ad una esigenza da tempo sottolineata e servirebbe a definire anche da questo punto di vista una situazione di precarietà del personale delle USL. Il Governo potrà in materia esprimere in Aula una sua volontà precisa.

Il disegno di legge, comunque, nel testo licenziato dalla Commissione, tiene conto solo delle situazioni di interesse generale del servizio sanitario, ne garantisce la qualificazione, mette ordine all'interno delle varie categorie del personale delle USL, senza peraltro prevedere un aumento sostanziale di spesa rispetto a quella attuale, essendo in generale più rigoroso del testo governativo.

La Commissione affari costituzionali ha espresso talune osservazioni delle quali si è tenuto conto nel redigere il nuovo testo.

La Commissione bilancio ha, invece, espresso parere contrario ritenendo che la spesa conseguente all'applicazione del disegno di legge in esame non appaia sufficientemente quantificata per cui non è garantita la copertura. D'altra parte, ad avviso della Commissione bilancio, il testo proposto dalla Commissione sanità avrebbe ampliato i casi di applicazione della sanatoria rispetto al disegno di legge governativo, e quindi risulterebbe aumentata la spesa.

Si precisa in proposito che il relatore alla Commissione sanità, nel corso dello svolgimento della sua relazione sul disegno di legge in questione, nella seduta del 14 luglio 1982 aveva ad esprimersi nei seguenti termini: « Sarebbe necessario conoscere almeno approssimativamente il numero delle persone interessate al provvedimento, divise per categorie e funzioni esercitate. Il rela-

tore ha potuto avere finora soltanto delle vaghe percentuali. L'altro aspetto è quello relativo alla maggiore spesa che può giudicarsi pressochè inesistente se il provvedimento si limita ad inquadrare il personale che ricopre posti vacanti, per cui può essere giusto non prevedere alcuna nuova copertura, atteso che il trattamento economico dell'incaricato è ormai uguale a quello del dipendente di ruolo. Diverso giudizio dovrebbe invece darsi se si volessero inquadrare gli incarichi e, particolarmente, i convenzionati, anche in soprannumero. Anche in questo caso, tuttavia, se si tiene ferma la clausola che il personale deve essere già a carico del fondo sanitario nazionale, si avrebbe comunque una limitata o nessuna maggiore spesa se riferita a quella di fatto erogata attualmente, tenuto anche conto che il personale convenzionato ha talora tariffe superiori a quelle del personale dipendente ».

Le regioni e gli uffici del Ministero della sanità non sono in grado di quantificare esattamente la spesa, ma devo qui ribadire che essa è contenuta e del resto è già prevista, in linea di massima, nelle stime del Fondo sanitario nazionale. D'altra parte quando si prevede un inquadramento di personale si ricorre sempre ad una valutazione di stima più che ad una precisa quantificazione, ed essa, nel caso in esame, rientra nelle normali variazioni di spesa per mobilità, promozioni e modifiche di qualifica del personale stesso.

Gli strumenti di contenimento della spesa sono dati nel caso specifico dall'essere la sanatoria limitata al personale di qualifica funzionale iniziale, che sia già a carico del Fondo sanitario nazionale e che occupi posti di organico esistenti o da istituirsi con rigorosi controlli.

Questa considerazione aveva fatto propria il Governo che presentando il disegno di legge n. 1853 non aveva ritenuto di prevedere un apposito stanziamento di spesa, valutando che essa non era formalmente e direttamente a carico del bilancio dello Stato, ma di quello delle USL e comunque del Fondo sanitario nazionale nel quale è già stato previsto il predetto onere che viene in gran parte già sostenuto.

In sede di espressione del parere da parte della Commissione bilancio sull'anzidetto disegno di legge n. 1853, nel testo licenziato dalla Commissione sanità, il rappresentante del Ministero del tesoro ha sollevato alcune osservazioni rispetto alle quali corre sommessamente il dovere di fare chiarezza.

Non sembra che il testo proposto dalla Commissione ampli i posti di organico rispetto al testo ministeriale. Infatti la casistica è uguale, salvo una eventuale precisazione contenuta nell'articolo 11 (aggiuntivo rispetto al disegno di legge n. 1853), che d'altra parte si limita ad estendere la normativa dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il maggior rigore del testo licenziato dalla Commissione rispetto al provvedimento governativo appare evidente, se si effettua una comparazione tra le normative proposte rispettivamente dai due testi per la stessa materia: così mentre l'articolo 4 del disegno di legge governativo prevede di collocare in ruolo tutto il personale « a qualsiasi titolo assunto » in servizio da almeno un anno in posti « che saranno appositamente istituiti », il testo della Commissione considera il personale che presta servizio « a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva », che sia già a carico del Fondo sanitario nazionale e stabilisce che i posti siano istituiti « secondo le esigenze dei servizi ». Non sono pertanto le modifiche al testo apportate dalla Commissione che mirano a sanare personale illegittimamente assunto.

Quanto alle condizioni necessarie per poter usufruire della sanatoria non sembra corretto che non si richieda un certo periodo di prestazione di servizio per l'inquadramento in ruolo, come in effetti è consentito dal testo governativo in base al quale è previsto, per poter essere inquadrati in ruolo, solo un periodo di tre mesi di servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento per il personale di cui all'articolo 1 ed un anno per quello di cui all'articolo 4 dello stesso provvedimento. Il testo proposto dalla Commissione, invece, prevede per tutto il personale interessato (articoli 1, 3 e 4) l'anzianità di servizio almeno a partire dal 1° aprile 1982, cioè, pratica-

mente, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'approvazione della legge, l'anzianità di almeno un anno di servizio per tutto il personale precario.

L'inquadramento del personale convenzionato con trenta ore di servizio settimanale — materia oggetto di ampia discussione presso il Ministero del tesoro — è previsto sia nel disegno di legge governativo che nel testo licenziato dalla Commissione, con la differenza che in quest'ultimo l'inquadramento non si applica al personale con rapporto libero professionale convenzionato ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Nel provvedimento varato dalla Commissione, nessuna concessione è fatta in sede di inquadramento dei precari al mansionariato né alla mancanza del possesso dei prescritti titoli di studio, perchè la normativa stabilisce che il personale deve avere i requisiti prescritti dalle leggi vigenti. Per quanto riguarda specificamente gli articoli 9 e 10, aggiuntivi rispetto al testo originario, occorre tenere presente che si tratta in tali casi di personale già di ruolo che non viene inquadrato, bensì ammesso a pubblici concorsi per la categoria superiore secondo modalità già altre volte riconosciute.

Pur dando atto pertanto dell'eccezionalità del provvedimento non sembra alla Commissione che lo stesso abbia una portata « incommensurabile », che apporti oneri eccessivi e che si allontani dalla prassi legislativa delle varie leggi di sanatoria.

Passiamo, ora, ad esaminare i singoli articoli del provvedimento, così come proposto dalla Commissione.

Articolo 1. — Si prevede l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali di tutto il personale, escluso quello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale superiore a quella di assistente o collaboratore o equiparato, che dalla data del 1° aprile 1982 occupi un posto di ruolo vacante nelle piante organiche provvisorie delle USL. Si considerano vacanti i posti che siano tali al momento dell'entrata in vigore della legge o che divengano vacanti a seguito dell'attuazione della stessa. Il beneficio è esteso agli

assenti per servizio militare o per gravidanza o puerperio a meno che il posto non sia stato nel frattempo soppresso o occupato per regolare concorso.

Poichè l'articolo contempla solo il personale che ricopre posti di organico provvisorio, è sembrato giusto sopprimere le norme, contenute nel testo governativo, che davano al comitato di gestione delle USL il potere di trasferire discrezionalmente il personale che verrà inquadrato in ruolo con la presente sanatoria.

Articolo 2. — Stabilisce che al personale che ricopre per incarico posizioni funzionali superiori alle iniziali è concesso un punteggio di cinque punti nei concorsi pubblici che saranno banditi entro un anno dalla entrata in vigore della legge.

Articolo 3. — Si dà un'applicazione estensiva al primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che prevede il concorso riservato per il 50 per cento dei posti di aiuto che vennero istituiti per garantire, nelle piante organiche, un numero di posti di aiuto pari a quelli di assistente. Non essendo mai stati espletati tali concorsi, con l'articolo in questione si autorizza l'inquadramento diretto in ruolo degli assistenti e degli ispettori sanitari che occupano per incarico i posti di aiuto o di vice direttore sanitario e che hanno i requisiti di cui all'articolo 1.

Gli articoli 4 e 5 sono risultati i più tormentati.

Articolo 4. — Prevede l'inquadramento nei ruoli regionali nella posizione funzionale iniziale del corrispondente profilo professionale di tutto il personale, che non abbia beneficiato delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, ma che, a seguito di regolare deliberazione, presti dal 1° aprile 1982 servizio non di ruolo presso strutture, presidi e servizi delle USL, anche con rapporto convenzionale, con l'osservanza dell'orario di servizio di almeno 30 ore settimanali, nei limiti dei posti vacanti nell'organico provvisorio al momento dell'entrata in vigore della legge o che siano appositamente istitui-

ti, secondo l'esigenza del servizio, previa autorizzazione del Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio sanitario nazionale. Nelle more dell'applicazione della legge il personale necessario può essere trattenuto in servizio fino all'espletamento dei primi concorsi.

Per i veterinari coadiutori è stato previsto eccezionalmente l'inquadramento anche per il personale a rapporto convenzionale con solo 20 ore di servizio settimanale, perchè enti locali e sindacati hanno fatto presente che questa è la situazione generale di detto personale, dato il particolare tipo di servizio. Trattasi di cento-centocinquanta unità in tutto il Paese di cui probabilmente un certo numero non chiederà l'inquadramento perchè la loro attività preminente rimane la libera professione o perchè le esigenze dei servizi non ne richiederanno un completo impegno di orario quale stabilito per i dipendenti.

Articolo 5. — Si fa carico della situazione delle USL che non hanno ancora approvato le piante organiche provvisorie di cui al decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, autorizzandone l'approvazione tardiva, ma prescrivendo che nei posti vacanti potrà essere inquadrato, con rispetto delle modalità della presente legge, solo il personale in servizio presso gli enti ospedalieri e strutture, presidi e servizi trasferiti o da trasferire alle USL, sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del fondo sanitario nazionale o di altri enti pubblici che garantiscano la continuità dell'erogazione.

L'ultimo comma dell'articolo consente l'inquadramento del personale della Croce rossa italiana in servizio da data non posteriore al 1° aprile 1982, con rapporto convenzionale, che abbia i requisiti necessari per l'assunzione previsti dall'articolo 4.

L'estensione della sanatoria all'anzidetto personale soggiace a rigorose condizioni: deve trattarsi di servizi che dalla Croce rossa italiana passano al Servizio sanitario nazionale, e l'USL deve ritenere necessario tale personale per l'espletamento dei propri servizi come indicato nel richiamo all'articolo 4.

A parte ogni considerazione sull'attuale natura giuridica della Croce rossa italiana, è norma che, quando un servizio viene devoluto al Servizio sanitario nazionale in questo sia assorbito in genere anche il personale, che comunque nel caso in esame non supera il centinaio di unità e che è già pagato con fondi pubblici.

Articolo 6. — Per aderire alle osservazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali si è adottata una formulazione tale da renderlo conforme al dettato costituzionale, senza che sia compromessa la sostanza della normativa ivi contenuta. Si attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di emanare atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, onde garantire l'uniformità dell'applicazione del provvedimento in tutto il territorio nazionale.

Articolo 7. — Revoca i concorsi in atto che non siano stati ancora completati relativi a posti per i quali esistano aventi diritto alla sanatoria.

Articolo 8. — Ripete e completa quanto espresso nel secondo comma dell'articolo 5 del testo governativo relativamente alla estensione della normativa, in quanto applicabile, agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e agli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Articolo 9. — Si tratta di un articolo aggiuntivo rispetto al testo originario. Esso consente l'ammissione ai concorsi per primari e per direttori sanitari del personale di ruolo che, pur avendo i requisiti richiesti, non ha ancora conseguito l'idoneità a primario o a direttore sanitario, poichè i relativi concorsi di idoneità da molto tempo non sono più stati espletati. Si viene, così, a colmare una grave carenza, la cui responsabilità è da attribuire alla Pubblica amministrazione.

Articolo 10. — Anche in questo caso si tratta di un articolo aggiuntivo rispetto al testo presentato dal Governo. Esso mira a sanare gli inconvenienti derivanti dalla riunificazione di personale con stati giuridici

diversi. Per ricoprire alcuni posti amministrativi a livello direttivo in ospedale o negli enti mutualistici in precedenza non era richiesto il possesso della laurea o era ammessa la partecipazione agli esami di concorso anche al personale della categoria di concetto che fosse al massimo della carriera. Non essendo ciò più consentito nel Servizio sanitario nazionale, con il presente articolo viene previsto che per i primi concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1984 possano essere ammessi anche i funzionari di ruolo con almeno sette anni di servizio nella posizione funzionale immediatamente inferiore, muniti di diploma di scuola secondaria superiore anzichè di diploma di laurea. Sembra un atto di giustizia che non comporta oneri finanziari.

Articolo 11. — Anch'esso aggiuntivo, prevede la possibilità per il personale delle strutture sanitarie private che cessino la loro attività per il venir meno delle convenzioni, di poter essere inquadrato a domanda nel Servizio sanitario nazionale secondo le modalità dell'articolo 4 e cioè, se in possesso dei requisiti richiesti, se vi sono posti vacanti o se essi possano essere istituiti per esigenze di servizio.

Il maggiore onere che assumerà il Servizio sanitario nazionale è in gran parte compensato dal venir meno degli oneri per le convenzioni con la struttura privata. Analoga norma era già prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Trattasi senza dubbio di una misura particolare che richiede attenzione e cautela specialmente nell'applicazione; essa, tuttavia, si inquadra nella situazione di transizione e di sanatoria e non arreca gravi oneri.

Concludendo si ritiene che il testo proposto dalla Commissione, una volta chiariti taluni quesiti, eventualmente con qualche particolare correzione, sia in grado di risolvere i principali problemi, di rendere tranquilla la maggior parte del personale e di non dequalificare l'assistenza sanitaria.

Con questo intendimento lo si sottopone all'attenzione del Senato chiedendone l'approvazione.

DEL NERO, relatore

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

a) sul disegno di legge

7 luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter* a condizione che la sua normativa venga armonizzata ai principi ed ai vincoli posti dall'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, specie per quanto riguarda la responsabilità della gestione amministrativa del personale da parte dell'unità sanitaria locale ed il potere della Regione di emanare norme di attuazione.

L'assenso all'ulteriore *iter* del provvedimento è, inoltre, condizionato alla soppressione dell'articolo 6. Invero la funzione di indirizzo e di coordinamento deve essere esercitata dal Governo nella sua collegialità ed inoltre la composizione della commissione consultiva di cui al primo comma dello stesso articolo 6 non rispetta l'autonomia delle regioni (i componenti che rappresentano tali organismi vengono designati addirittura dal Consiglio sanitario nazionale).

Dissentono il Gruppo comunista, contrario all'ulteriore *iter* del provvedimento.

b) sul testo predisposto dalla Commissione di merito

19 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che venga modificato il primo comma dell'articolo 6, nei termini sotto precisati.

La prevista composizione della commissione consultiva e, in particolare, la presenza nel suo seno di quattro componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale, in rappresentanza delle regioni, risulta infatti scarsamente coerente, come già rilevato nel parere emesso il 7 luglio 1982, con il disegno costituzionale relativo al sistema delle autonomie locali e, in particolare, dei rapporti fra Stato e Regione; è, pertanto, preferibile che il parere in questione venga emesso dal Consiglio sanitario nazionale o da una commissione consultiva autonomamente espressa dal Consiglio sanitario senza pretesa di rappresentanza.

Esprime avviso contrario all'ulteriore *iter* del provvedimento il senatore Modica.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

15 febbraio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere contrario.

Il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo il 7 aprile 1982, concerne — come precisa il titolo — la « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », si riconnetteva alle proroghe degli incarichi del personale non di ruolo (che si sono susseguite a partire dal decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, e da ultimo con il decreto-legge n. 879 del 30 novembre 1982) e mirava a « tutelare le legittime aspettative del personale incaricato alla trasformazione dei rapporti a carattere precario in rapporti stabili o, quanto meno, alla conservazione dei posti occupati fino all'espletamento dei pubblici concorsi ».

In riferimento alla copertura finanziaria dei decreti-legge di proroga la Commissione ritenne di dover dare parere favorevole trattandosi di personale assunto con contratto a termine e quindi già pagato con fondi a carico del servizio sanitario.

La Commissione sanità ha predisposto un testo che ha ampliato la previsione originale del Governo estendendola ad una numerosa serie di situazioni prima non previste. Allo stato degli atti, come ha affermato, innanzi alla 5ª Commissione permanente, il Ministro della sanità, nel corso della seduta di mercoledì 9 del corrente mese, ci si trova nell'obiettivo impossibilità di fornire dati quantitativi concernenti la situazione di fatto su cui si va ad operare. Questa affermazione conferma quanto risulta dagli atti della « Commissione d'inchiesta per l'accertamento della spesa 1981 del personale del servizio sanitario nazionale » che ha concluso i propri lavori alla fine del me-

se di marzo 1982: non soltanto da parte di talune regioni è mancata qualsiasi risposta sulla consistenza numerica del personale, ma appena tredici regioni hanno fornito i dati relativi all'intero 1981 per quanto concerne la rendicontazione economica. Inoltre, nella predetta relazione si precisa che « il personale fuori ruolo — non solo quello, assolutamente preminente, del settore ospedaliero — è stimato in 37.776 unità; di questa ingente aliquota di personale non si è tenuto conto in sede previsionale nè se ne conosce l'incidenza sulla " spesa storica ": perciò, una eccessiva lievitazione dei fuori ruolo che è da presumersi si sia verificata negli anni più recenti ha sicuramente comportato un aumento di spesa che non emergeva ».

Lo stesso Sottosegretario alla sanità, nella citata seduta del 9 febbraio, ha affermato che gli oneri connessi alle progressioni di carriera del personale sistemato in ruolo potranno avere un riflesso di competenza sugli anni futuri, per quanto non andranno ad incidere sull'attuale consistenza del fondo sanitario nazionale.

Il Sottosegretario al tesoro, nella odierna seduta della Commissione, ha anch'egli riconosciuto che l'allargamento delle previsioni, rispetto al testo su cui vi era stato il concerto del suo Dicastero, non consente allo stato degli atti di fornire alcuna indicazione sugli oneri derivanti.

In relazione alle predette comunicazioni, constatata la assoluta carenza di dati obiettivi su cui portare il proprio giudizio, la Commissione ha deciso di esprimere il proprio parere contrario. Mancano, infatti, i presupposti conoscitivi — che pure dovrebbero essere in possesso degli organismi del Servizio sanitario nazionale, visto che si tratta di personale che intrattiene rapporti di servizio — per poter esprimere qualsiasi indicazione sulla copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Tutto il personale, escluso quello laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo di posizione funzionale superiore a quella di assistente o collaboratore o equiparata, che occupi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, o degli articoli 9 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali determinate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e che alla predetta data abbia prestato nel posto stesso almeno tre mesi di regolare servizio non di ruolo continuativo, è direttamente inquadrato nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale rivestita e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, qualora i ruoli nominativi regionali non siano ancora istituiti, dalla data di istituzione degli stessi.

Si considerano vacanti, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, anche i posti di assistente e di ispettore sanitario resisi vacanti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.

L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei confronti del personale non di ruolo cessato dal servizio nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge a causa di chiamata alle armi

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il personale, escluso quello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo di posizione funzionale superiore a quella di assistente o collaboratore o equiparata, che alla data del 1° aprile 1982 occupava, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, o degli articoli 9 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale rivestita.

Si considerano vacanti, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, anche i posti di assistente e di ispettore sanitario resisi vacanti a seguito dell'applicazione delle norme di cui al successivo articolo 3 e qualunque altro posto nella posizione funzionale iniziale che si sia comunque reso vacante o si renda vacante a seguito dell'applicazione della presente legge.

L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei confronti del personale non di ruolo cessato dal servizio in data precedente a quella di entrata in vigore della presente legge a causa di chiamata alle

(Segue: *Testo del Governo*)

o di aspettativa per gravidanza e puerperio, sempre che il posto già occupato non sia stato alla predetta data trasformato o soppresso o conferito per pubblico concorso.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo e dagli articoli 2 e 4, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di tutti i requisiti, escluso il limite di età, prescritti per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché, se appartenente al profilo professionale dei medici, deve aver prestato il servizio di tre mesi nella stessa disciplina.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di cui al presente articolo è trattenuto in servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico, di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in deroga a quanto disposto dagli articoli 39, 40 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione può disporre il trasferimento o il comando del personale, inquadrato ai sensi del presente articolo, ad altra struttura, presidio o servizio anche di unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza per la copertura di posti vacanti o per qualsiasi necessità di sostituzione, interinato o supplenza. Il personale trasferito o comandato, se non assume servizio presso la nuova sede di lavoro entro quindici giorni dal termine prefissatogli, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

armi o di aspettativa per gravidanza e puerperio, purchè abbia maturato l'anzianità di servizio di almeno nove mesi alla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che il posto già occupato non sia stato alla stessa data trasformato o soppresso o conferito per pubblico concorso.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo e dagli articoli 2, 3 e 4, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico. Il requisito relativo al limite d'età deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico.

Il personale di cui al presente articolo è trattenuto nel servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Al personale, che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 e che sia stato escluso dal beneficio dell'inquadramento diretto nei ruoli regionali rivestendo una posizione funzionale superiore a quella di assistente o collaboratore o equiparata, è attribuito, nel limite del punteggio massimo previsto per la categoria dei titoli di servizio, un punteggio aggiuntivo di 5 punti nei concorsi pubblici per il profilo e la posizione funzionale rivestita banditi, nell'anno 1982, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi di assunzione.

Art. 3.

Gli aiuti e i vicedirettori sanitari ospedalieri in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che, da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in regolare servizio non di ruolo continuativo ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, o degli articoli 9, 29, 39 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dell'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali determinate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, sono inquadrati direttamente nei ruoli nominativi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Al personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, che rivesta per incarico una posizione funzionale superiore a quella di assistente o collaboratore o equiparata, se è in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito, nel limite del punteggio massimo previsto per la categoria dei titoli di carriera, un punteggio aggiuntivo di cinque punti nei primi concorsi pubblici per il profilo e la posizione funzionale rivestita banditi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

Art. 3.

Gli assistenti e gli ispettori sanitari ospedalieri già in ruolo in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che occupano per incarico, conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, o degli articoli 9, 29, 39 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dell'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, un posto di aiuto o di vice direttore sanitario ospedaliero vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, sono inquadrati direttamente nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale rivesti-

(Segue: *Testo del Governo*)

regionali con la posizione funzionale rivestita e con effetto dalla data indicata al primo comma dell'articolo 1.

Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del comma precedente sono portati in detrazione.

Art. 4.

Il personale che, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, presta, a qualsiasi titolo, ivi compresi i rapporti a carattere convenzionale, servizio continuativo non di ruolo presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali, con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a 30 ore settimanali, è inquadrato direttamente, a domanda, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale del corrispondente profilo professionale, nei limiti dei posti vacanti di cui al successivo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ta e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè si trovino nelle condizioni e siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 1.

Si considera vacante ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma precedente qualunque posto che si sia comunque reso vacante, o che si renda vacante a seguito dell'attuazione della presente legge.

Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in detrazione.

Art. 4.

Il personale a cui non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 3 e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, sia stato in servizio non di ruolo, anche con rapporto a carattere convenzionale, escluso il personale convenzionato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla data del 1° aprile 1982 e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali, con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali è inquadrato direttamente a domanda nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale del corrispondente profilo professionale, nei limiti dei posti di cui al successivo terzo comma, sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscano la continuità dell'erogazione.

L'anzidetto personale deve essere in possesso dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento

(Segue: *Testo del Governo*)

Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, l'inquadramento è disposto, secondo l'ordine di anzianità di servizio non di ruolo nel profilo professionale di appartenenza, nei limiti dei posti già vacanti nei ruoli nominativi regionali o che saranno appositamente istituiti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa autorizzazione del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le Regioni, per accertate esigenze assistenziali, possono autorizzare il trattenimento in servizio del personale di cui al primo comma fino all'espletamento dei primi concorsi di assunzione per i relativi profili professionali e posizioni funzionali.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 5.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora entrate in funzione le unità sanitarie locali ovvero le Regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione esecutiva. Il requisito relativo al limite d'età deve essere riferito alla data dell'adozione della deliberazione esecutiva.

L'inquadramento è disposto, secondo l'ordine di anzianità di servizio non di ruolo nel profilo professionale di appartenenza, nei limiti dei posti già vacanti nei ruoli nominativi regionali o che si rendano vacanti per effetto dell'applicazione della presente legge, o che saranno appositamente istituiti secondo le esigenze dei servizi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa autorizzazione del Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio sanitario nazionale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari **coadiutori** di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanali.

Le Regioni per accertate esigenze assistenziali, possono autorizzare il trattenimento in servizio del personale di cui al primo comma, anche se a rapporto convenzionale, con un orario di servizio non inferiore a 15 ore settimanali, fino all'espletamento dei primi concorsi di assunzione per i relativi profili professionali e posizioni funzionali.

Soppresso.

Art. 5.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora entrate in funzione le unità sanitarie locali ovvero le Regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 678,

(Segue: *Testo del Governo*)

convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, le disposizioni della presente legge si applicano, dopo la determinazione delle predette piante organiche provvisorie, esclusivamente al personale in servizio presso gli enti ospedalieri nonchè al personale in servizio presso strutture, presidi e servizi trasferiti o da trasferire alle unità sanitarie locali sempre che gli oneri per detto personale siano stati a carico del Fondo sanitario nazionale per tutta la durata del rapporto.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 6.

Al fine di assicurare l'uniformità nell'applicazione della presente legge in tutto il territorio nazionale, l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede su proposta del Ministro della sanità, sentita una commissione consultiva composta da un dirigente generale del Ministero della sanità, che la presiede, e da quattro componenti in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, le disposizioni della presente legge si applicano, dopo la determinazione delle predette piante organiche provvisorie, esclusivamente al personale in servizio presso gli enti ospedalieri nonchè al personale in servizio presso strutture, presidi o servizi trasferiti o da trasferire alle unità sanitarie locali sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici, che garantiscano la continuità dell'erogazione.

In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le norme di cui al primo comma del presente articolo nonchè quelle del secondo comma del precedente articolo 4, si applicano anche al personale che presti la propria opera da data non posteriore al 1° aprile 1982, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al servizio sanitario nazionale, purchè in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla qualifica di inquadramento.

Collocato, con formulazione modificata, come articolo 8, del presente testo.

Art. 6.

Al fine di assicurare l'uniformità nell'applicazione della presente legge in tutto il territorio nazionale, il Governo provvederà ad emanare atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

(Segue: *Testo del Governo*)

rappresentanza delle Regioni, designati dal Consiglio sanitario nazionale.

Agli atti o provvedimenti di attuazione della presente legge, che siano in contrasto con la stessa o con gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le unità sanitarie locali e, qualora queste non siano ancora entrate in funzione, le amministrazioni delle strutture, servizi e presidi da trasferire alle unità sanitarie locali sono tenute, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a procedere alla ricognizione dei posti di organico vacanti che ricadano nell'ambito di applicazione della presente legge e degli aventi diritto ai benefici previsti dalla legge stessa e a darne comunicazione alla Regione e al Ministero della sanità.

Decorso il termine di cui al comma precedente, le Regioni vi provvedono mediante propri commissari *ad acta*.

Art. 7.

Sono revocati di diritto i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti di cui ai precedenti articoli 1 e 3 per i quali non siano state completate dalle commissioni le operazioni concorsuali all'atto della entrata in vigore della presente legge.

(V. l'articolo 5, ultimo comma, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.***Soppresso.****Soppresso.**

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, nonchè al personale degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

In deroga alla normativa vigente in materia, gli aiuti e i vice direttori sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di idoneità a primario o a direttore sanitario, previsti rispettivamente dagli articoli 72 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono ammessi, anche se sprovvisti dell'idoneità stessa, a partecipare ai relativi concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1984.

Art. 10.

In deroga alla normativa vigente in materia, ai concorsi pubblici banditi entro il 31 dicembre 1984 per la copertura delle posizioni funzionali del ruolo amministrativo per le quali è previsto il requisito del diploma di laurea, è ammesso anche il personale al quale sia stato conferito un incarico con formale atto deliberativo per il posto messo a concorso almeno dal 1° aprile 1982, e che sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed abbia prestato un servizio di sette anni nella posizione funzionale immediatamente inferiore a quella posta a concorso.

Art. 11.

Entro il 31 dicembre 1984, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le disposizioni dell'articolo 4, primo e secondo comma, della presente legge si applicano, a domanda, anche al personale in servizio da data anteriore al 1° aprile 1982 nelle strutture, presidi e servizi già convenzionati con la Regione o con l'unità sanitaria locale che, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto convenzionale, non abbiano potuto o non possano proseguire la loro attività.